

SCISSIONE DI UNA PARTE DEL PATRIMONIO  
di "FIBRE OTTICHE SUD – F.O.S. S.R.L." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."  
(di seguito anche "l'Operazione")

- a) *Illustrazione dell'Operazione e delle motivazioni della stessa con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla scissione e ai programmi formulati per il loro conseguimento.*

Descrizione delle società partecipanti alla scissione parziale.

**Società scissa**

"FIBRE OTTICHE SUD – F.O.S. S.R.L.", Società con socio unico, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Prysmian S.p.A. ed appartenente al Gruppo Prysmian, con sede sociale Battipaglia (SA), Strada Provinciale N.135, capitale sociale 47.700.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di Salerno 01003490651, (in seguito "FOS" o la Scissa).

**Società beneficiaria**

"PRYSMIAN S.P.A.", con sede sociale in Milano, Viale Sarca 222, Capitale Sociale euro 21.459.171,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 04866320965, (in seguito Prysmian o la Beneficiaria).

Illustrazione dell'Operazione e delle motivazioni della stessa.

L'Operazione, regolata dagli articoli 2506 e seguenti del cod. civ., si configura giuridicamente quale scissione di una parte del patrimonio della società Fibre Ottiche Sud – F.O.S. S.r.l. a beneficio della propria controllante e unico socio Prysmian S.p.A. sulla base, rispettivamente, della situazione patrimoniale di riferimento e della relazione finanziaria semestrale, entrambe al 30 giugno 2013, predisposte ai sensi dell'art. 2501-*quater* del cod. civ..

L'Operazione in argomento non configura la fattispecie di cui all'articolo 117-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, né sussistono i parametri di significatività determinati da Consob in relazione all'art. 70, comma 6, del regolamento n.11971/1999.

Con riferimento alla normativa di cui al "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 e successive integrazioni, si rileva che anche la scissione parziale, a seconda dei soggetti coinvolti, si configura come potenziale operazione tra parti correlate in virtù del trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni alla base dell'operazione. Nel caso di specie tuttavia, trattandosi di operazione conclusa con società controllata in cui non sono presenti interessi significativi di altre parti correlate di Prysmian, l'Operazione è esclusa dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento Consob n.17221 e della procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata da Prysmian.

Fibre Ottiche Sud – F.O.S. S.r.l. è proprietaria di un complesso immobiliare ad uso industriale sito in Milano, Viale Sarca, 336, composto da un terreno della superficie di mq. 22.000 circa e da un capannone principale, oltre a diversi fabbricati tecnologici accessori (costituiti da Energy House, ex impianto denominato "torre di filatura" e cabina elettrica di interscambio), già concessi in locazione a terzi.

Scaduto il contratto di locazione, il complesso immobiliare è rimasto privo di ogni attività e non se ne prevedeva il riutilizzo come bene strumentale.

Data la posizione del terreno ove sorge il complesso immobiliare in argomento, ubicato nell'area c.d. "Bicocca", il Gruppo Prysmian ha ritenuto che esso potesse essere il luogo più idoneo per costruirvi la

propria nuova sede, in sostituzione dell'attuale che, oltre ad essere condotta in locazione, è di dimensioni e caratteristiche insufficienti per il soddisfacimento delle mutate esigenze del Gruppo Prysmian a Milano, previa la integrale ristrutturazione del capannone principale, consistente nella sua demolizione e ricostruzione.

A tale scopo, F.O.S. S.r.l. ha presentato un progetto per la realizzazione di una nuova costruzione per mezzo di Dichiarazione di Inizio Attività, sul quale è maturato il silenzio assenso del Comune di Milano in data 7 settembre 2012, ed ha versato i prescritti oneri di urbanizzazione.

Poiché la nuova sede sarà utilizzata da tutte le società del Gruppo Prysmian aventi sede a Milano, si è ravvisata l'opportunità di separare il terreno e gli edifici sovrastanti che non saranno oggetto dell'attività di demolizione in corso dal patrimonio della F.O.S. S.r.l., in modo che il nuovo complesso immobiliare entri a far parte del patrimonio della società capogruppo Prysmian S.p.A..

Tale trasferimento a favore di Prysmian S.p.A. tiene altresì conto del fatto che la nuova sede ospiterà prevalentemente il personale in forza a Prysmian S.p.A., oltreché i dipendenti delle altre società del Gruppo Prysmian aventi sede a Milano. Inoltre, i costi per la costruzione dei nuovi edifici saranno sostenuti da Prysmian S.p.A. che possiede nel proprio organico le strutture in possesso delle competenze necessarie alla gestione quotidiana degli immobili edificati.

La società Beneficiaria "PRYSMIAN S.P.A." possiede direttamente la totalità delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale della Scissa "FIBRE OTTICHE SUD – F.O.S. S.R.L.", configurandosi pertanto la presente come un'operazione infragruppo e trovando inoltre applicazione la disciplina dettata all'art. 2505 del Codice Civile, così come richiamata dall'art. 2506-ter, 5° comma, del Codice Civile.

*b) Descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna società.*

Gli elementi patrimoniali di proprietà di FOS oggetto di trasferimento mediante scissione parziale a favore della Beneficiaria sono costituiti dal terreno ad uso industriale di proprietà della stessa FOS, sito in Comune di Milano, viale Sarca 336, della superficie catastale a terreni di m<sup>2</sup> 22.248, con sovrastanti fabbricati tecnologici accessori che saranno riutilizzati al servizio della nuova costruzione, costituiti da Energy House, ex impianto denominato "torre di filatura" e cabina elettrica di interscambio.

Il complesso immobiliare oggetto di scissione risulta individuato come segue:

- nel catasto Terreni del Comune di Milano

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Total area mq:	Qualità	Cl.:	Reddito Dominicale €:	Reddito Agrario €:	Partita
Milano	NCT	55	84		22.184	Ente Urbano				1
Milano	NCT	55	89		64	Ente Urbano				1

- ed al Catasto Fabbricati:

Comune	Sezione	Ubicazione	Foglio	Particella	Subalterno	Qualità	Cl.:	Rendita €:
--------	---------	------------	--------	------------	------------	---------	------	------------

Milano	NCEU	MILANO (MI) VIALE SARCA, 336 Piano T- 1 – 2 - 3	55	84	703	F/3		
Milano	NCEU	MILANO (MI) VIALE SARCA, 336 Piano T	55	89		D/1		612,00

Il valore contabile complessivo dei predetti beni risultante dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2013 della Scissa è pari a euro 11.169.593, tenuto conto del valore degli ammortamenti dei beni stessi. A questi vanno aggiunti euro 2.531.171 relativi a spese sostenute ai fini della riqualifica del sito oggetto della scissione e, come risulta dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2013 della Scissa, contabilizzate nelle immobilizzazioni in corso.

La scissione proposta si basa sulla situazione patrimoniale della Scissa e sulla relazione finanziaria semestrale della Beneficiaria, in entrambi i casi riferite al 30 giugno 2013.

La riduzione del patrimonio netto contabile della Scissa sarà pari al valore contabile degli elementi assegnati alla data di efficacia della scissione e sarà imputata alle riserve per allora esistenti, con esclusione invece di ogni riduzione del capitale sociale dipendente dalla scissione, in quanto l'unico socio ha prima d'ora comunicato la propria intenzione ad effettuare versamenti ad incremento del patrimonio netto tali da assorbire la riduzione del patrimonio netto contabile derivante dalla scissione. Tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ed i rapporti, nessuno escluso od eccettuato, diversi da quelli sopra elencati, resteranno di titolarità della Scissa.

*c) Indicazione dei criteri di attribuzione delle azioni.*

Poiché la Beneficiaria è l'unico socio della Scissa e lo sarà anche alla data di efficacia della scissione parziale, nessuna nuova azione sarà emessa dalla Beneficiaria in conseguenza della prospettata Operazione, né il capitale sociale della stessa subirà alcuna variazione. Per effetto di ciò, non è prevista la determinazione di alcun rapporto di cambio né di criteri di attribuzione delle azioni.

*d) Valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'Operazione di scissione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2437-quinquies del codice civile.*

L'Operazione non determina in capo agli azionisti di Prysmian S.p.A. il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quinquies cod. civ. in quanto la scissione parziale non comporta l'esclusione dalla quotazione.

*e) Nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo.*

Come indicato al punto precedente, l'Operazione non determina in capo agli azionisti di Prysmian S.p.A. il diritto di recesso.

*f) Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società scissa e della società beneficiaria a seguito dell'Operazione.*

L'Operazione, non comportando emissione e assegnazione di azioni della Beneficiaria, non produrrà conseguentemente effetti sulla composizione dell'azionariato e sull'assetto di controllo di Prysmian.

La totalità delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale della Scissa è attualmente detenuto direttamente dalla Beneficiaria "PRYSMIAN S.P.A." e tale assetto di controllo sarà mantenuto anche al momento in cui diverrà efficace l'Operazione.

- g) Effetti della scissione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni della società scissa e della società beneficiaria, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.*

Non sussiste alcun patto parasociale avente ad oggetto le quote della Scissa e della Beneficiaria.

- h) Descrizione dei diritti connessi alle azioni che verranno assegnate agli azionisti della società scissa.*

L'Operazione non determinerà l'emissione e l'assegnazione di azioni della Beneficiaria.

- i) Nel caso di scissione a favore di società beneficiarie preesistenti ovvero di scissione con assegnazione di azioni secondo criteri non proporzionali, indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione del rapporto di concambio. Indicazione dell'esistenza di eventuali perizie, sul valore economico degli elementi patrimoniali da scindere e sul valore economico attribuito alle società beneficiarie preesistenti, con evidenza dei metodi di valutazione seguiti.*

Poiché la Beneficiaria è l'unico socio della Scissa e lo sarà anche alla data di efficacia della scissione parziale, nessuna nuova azione sarà emessa dalla Beneficiaria, non rendendosi pertanto necessaria la determinazione di alcun rapporto di cambio.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione parziale saranno trasferiti così come risulteranno essere, e nella consistenza che avranno, alla data di efficacia della scissione parziale.

La scissione proposta si basa sulla situazione patrimoniale di riferimento e sulla relazione finanziaria semestrale, entrambe al 30 giugno 2013, rispettivamente della Scissa e Beneficiaria.

Per effetto della scissione parziale di FOS, verrà trasferito alla Beneficiaria un patrimonio netto contabile di euro 13.700.764. Le eventuali differenze tra il valore contabile del patrimonio netto effettivamente trasferito, quale risulterà alla data di efficacia della scissione parziale, ed il suddetto valore contabile del patrimonio netto trasferito, quale risulta alla data del 30 giugno 2013, che eventualmente dovessero risultare, saranno imputate alle riserve per allora esistenti nel bilancio della Scissa.

Il capitale sociale della Scissa non subirà pertanto alcuna riduzione.

Il patrimonio netto contabile della Beneficiaria non subirà alcuna variazione.

Il valore effettivo del patrimonio assegnato alla Beneficiaria e di quello che rimane alla Scissa sono almeno pari al loro valore contabile.

- j) Data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate ai bilanci delle società beneficiarie.*

La scissione avrà effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle Imprese in cui sono iscritte le società partecipanti alla scissione, ovvero dalla diversa successiva data indicata nell'atto di scissione.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione saranno imputati al bilancio di Prysmian a partire dalla medesima data di efficacia della scissione di cui al paragrafo precedente.

- k) Riflessi tributari dell'Operazione sulle società partecipanti alla scissione.*

La scissione parziale societaria è disciplinata dall'art. 173 del D.P.R. n.917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Il trattamento fiscale della scissione parziale risulta improntato al principio della neutralità. Essa, infatti, non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa.

Dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alla beneficiaria e, nel caso specifico di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo

che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

Ai fini delle imposte indirette, la scissione parziale costituisce un'operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3°, lettera f), del DPR 26/10/1972, n. 633. Tale operazione societaria deve essere assoggettata ad imposta fissa di registro.

Milano, 1° agosto 2013

**PRYSMIAN S.P.A.**

**Un Amministratore**

---